

L'auto ed il malato

Quali sono i casi previsti dalla vigente legislazione a proposito dell'auto usata per gli spostamenti del malato con demenza riconosciuto invalido civile e quali sono le modalità d'uso.

Il malato di Alzheimer può ottenere il contrassegno invalidi che permette al veicolo al suo servizio di circolare in zone a traffico limitato e parcheggiare negli spazi riservati nei seguenti casi:

- quando riconosciuto invalido civile con codice 05 (invalido totale e permanente, inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore—legge 18/1980 e legge 508/1988);
- quando riconosciuto invalido civile con codice 06 (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita);
- quando riconosciuto invalido civile con la dicitura "sussistono i requisiti per il rilascio del contrassegno di parcheggio";
- quando riconosciuto invalido civile con la dicitura "l'invalido è riconosciuto ai sensi dell'art.381 del DPR 495/1992".

Per il rilascio del contrassegno il familiare deve presentare la richiesta al Sindaco del comune di residenza, allegando copia del verbale di invalidità. Il contrassegno ha validità quinquennale; allo scadere del termine, il rinnovo può essere ottenuto presentando un certificato del medico di base che confermi la persistenza delle condizioni risultanti dal verbale di invalidità.

Il contrassegno, strettamente personale, è utilizzabile solo in presenza dell'intestatario e per necessità legate al suo trasporto. Va esposto sul parabrezza e ha validità su tutto il territorio nazionale.

La sosta è consentita anche nelle zone di limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, nonché nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di tempo, e gratuitamente nelle aree con parcometro.

Gli abusi sono sanzionati dalla legge.

A proposito di "permessi per la 104....."

I tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi handicap possono essere chiesti anche per parenti o affini entro il terzo grado se costoro non hanno coniuge o genitori che possono assisterli.

Rispondendo con l'interpello 19 del 26 Giugno al quesito posto dalle Associazioni Anquap e Cida, il Ministero del Lavoro chiarisce che questa è l'unica condizione e non rileva che vi siano altri parenti o affini, di grado inferiore che potrebbero assistere la persona disabile. Perché il lavoratore possa chiedere i tre giorni di permesso per assistere un parente o un affine di terzo grado è sufficiente, quindi, che i genitori o il coniuge della persona che necessita dell'assistenza si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Per mancanti si intende non solo l'assenza naturale o giuridica, ma ogni altra condizione certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono. Si ricorda, peraltro, che sono parenti di terzo grado i bisnonni, i pronipoti, gli zii, i nipoti (figli di sorelle e fratelli), e sono affini di terzo grado i parenti (dello stesso grado) del coniuge.

Non possono essere riconosciuti permessi a più lavoratori per assistere la stessa persona: si tratta del cosiddetto "referente unico" introdotto dall'art. 24 della legge 183 del 2010, che profondamente modificò la materia.

Il referente può essere cambiato, anche temporaneamente, ma è necessario presentare una specifica istanza. Per fruire dei permessi è regola generale che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura. Tuttavia i permessi possono essere richiesti in caso di necessità dal portatore di grave disabilità di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o trattamenti terapeutici, o nel caso in cui sia certificata l'esigenza del disabile di essere assistito dai genitori o da un familiare, ipotesi questa che era precedentemente prevista per i soli minori.

I permessi possono essere richiesti anche da lavoratori che risiedono in luoghi distanti dalla residenza della persona da assistere, purché vi siano i presupposti affinché l'assistenza sia comunque adeguatamente garantita e il lavoratore produca i titoli di viaggio.

Poiché la concessione dei permessi è strettamente collegata alla necessità dell'assistenza, il diritto agli stessi decade ogni qualvolta l'esigenza venga meno.

Per i nostri Soci

Assistenza domiciliare L'Associazione si impegna a mettere a disposizione, durante alcune ore nel corso della giornata, personale qualificato a famiglie che per ragioni contingenti o per impegni improrogabili, ma comunque con carattere di eccezionalità, si trovassero in difficoltà per assistere il proprio familiare malato di Alzheimer. Periodi di assistenza da concordare con i nostri sportelli, possibilmente con un certo anticipo.

Integratori alimentari L'Associazione concorre, a sostegno di famiglie che ne facciano richiesta, al rimborso del costo di acquisto di integratori alimentari, se prescritti dal medico, limitatamente a periodi da definire.

Visite domiciliari specialistiche L'Associazione mette a disposizione uno psicologo ed un medico geriatra per visite specialistiche di consulenza, a domicilio, in casi di provata necessità. Visite da concordare con l'Associazione.

Pannoloni Presso le nostre sedi di Marghera (via S. Antonio 17—tel 041 928659) e di S. Donà di Piave (via Svevia 2—tel. 0421 596909) è disponibile, sino ad esaurimento, una certa quantità di pannoloni. Chi fosse interessato può farne richiesta telefonando negli orari d'ufficio.